



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11/22714

Roma, 13-2-2004

P.d.C.: F.A. SANGIORGI Anna. ☎ 06/36804509

OGGETTO: 1. Decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Determinazione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale per i funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate.

2. Legge 24 dicembre 2003 n° 350 art.3 comma 72 - Interpretazione autentica dell'art.19, comma 4 della legge 28 luglio 1999 n°266 - indennità perequativa.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. Assegno di valorizzazione dirigenziale - DPCM 23-dicembre-2003

Si rende noto che nella G.U. n° 24 del 30 gennaio 2004, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, rivolto ad assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di Polizia e delle Forze Armate.

Nell'ambito dell'apposito stanziamento disposto al tal riguardo dall'art. 33, c. 2, legge 27 dicembre 2002, n° 289, l'atto governativo in questione ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'assegno di valorizzazione dirigenziale a favore dei Maggiori e dei Tenenti Colonnelli (compresi i destinatari del trattamento retributivo dirigenziale disciplinato dall'art. 5 c.c. 3 e 3 bis legge 28 agosto 1990, n°231 e dagli artt. 43, c.c. 16, 22 e 23, e 43 ter legge 1° aprile 1981, n. 121) dell'Esercito, della Marina (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto), dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri.

Tale assegno è stato determinato nella misura di €. 1.752,00 (millesettecentocinquantadue/00) annui lordi per tredici mensilità, per gli anni 2003, 2004 e 2005; lo stesso, a decorrere dall'anno 2006 sarà rideterminato ogni tre anni, secondo le modalità fissate dal c. 2 dell'articolo 1 del D.P.C.M. in questione.

L'assegno di valorizzazione dirigenziale, pensionabile ai sensi dell'art.13 c. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 503, non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria prevista dall'art.44 della L.224/86 e successive modificazioni.

./..

Parimenti lo stesso non è utile ai fini dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione del servizio.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione Generale, ove previsti, sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinché gli Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano all'aggiornamento del trattamento economico del personale interessato in applicazione del D.P.C.M. in oggetto.

La misura dell'assegno di valorizzazione dirigenziale ed i relativi arretrati dovranno essere corrisposti a partire dal primo mese utile, compatibilmente con le esigenze di cassa.

I Comandi in indirizzo dovranno altresì impartire le opportune disposizioni per la corresponsione dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, ai sensi del D.P.C.M. 23 dicembre 2003, relativamente al personale, comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 2 gennaio 2003, per il quale siano stati già redatti gli atti dispositivi propedeutici alla determinazione del trattamento di quiescenza.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

I Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidatori provvedono in via provvisoria al pagamento dell'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003, fatti salvi comunque i successivi conguagli, positivi o negativi, ai sensi dell'art. 172 della legge n.312/80.

2. Legge 24 dicembre 2003 n°350 art.3 comma 72 - Interpretazione autentica dell'art.19,comma 4 della legge 28 luglio 1999 n°266 - INDENNITA' PEREQUATIVA.

L'art. 3, c. 72, legge 24 dicembre 2003, n.350, recando una interpretazione autentica dell'art. 19, c. 4 legge 28 luglio 1999, n° 266, ha chiarito che l'indennità perequativa compete esclusivamente ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate, nonchè ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile.

L'indennità perequativa è, pertanto, denegata al personale militare non dirigente delle Forze Armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare e civile, destinatario del trattamento retributivo dirigenziale per effetto dell'istituto della ulteriore omogeneizzazione stipendiale disciplinato dall'art. 5 cc. 3 e 3 bis legge 28 agosto 1990, n. 231 e dagli artt. 43, c.c. 16, 22 e 23, e 43-ter legge 1° aprile 1981, n° 121.

Nello stesso contesto normativo è stato, altresì, precisato che qualora nei riguardi del predetto personale cosiddetto "omogeneizzato" siano stati erogati o siano da erogare eventuali importi a titolo di indennità perequativa, in esecuzione di sentenze passate in giudicato, gli stessi rimangono attribuiti a titolo personale e dovranno essere riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.

3. La presente circolare deve trovare la più ampia diffusione presso tutti gli Enti interessati (in Italia e all'estero).

**p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Amm. Div. Giuseppe LERTORA**